



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

Prot. n. 525 / 2024

**Oggetto: *Variazione tabellare inerente alle funzioni giurisdizionali assegnate al Presidente del Tribunale.***

### *IL PRESIDENTE*

rilevato che al Presidente del Tribunale competono tutte le funzioni amministrative connesse al ruolo, anche nella qualità di dirigente amministrativo, ruolo quest'ultimo non coperto;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 85 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, di cui alla delibera del C.S.M. del 26 giugno 2024, al Presidente del Tribunale deve essere riservata l'attività giudiziaria, con specificazione dell'entità e dell'impegno richiesto dalla stessa con conseguente inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio;

ritenuto che l'inserimento del Presidente del Tribunale, che ha preso possesso nelle funzioni il 5 settembre 2024, non può che essere provvisorio in vista della prossima scadenza delle tabelle, della necessità di provvedere ad una riorganizzazione dell'ufficio, per la quale è in corso l'acquisizione dei dati, e dell'assoluta rilevanza in termini di impegno delle funzioni dirigenziali con particolare riferimento al personale amministrativo, che in questa prima fase dalla presa di possesso, competono al dirigente dell'ufficio;

considerato che, attualmente, non sono presenti posizioni tabellari scoperte;

che le modifiche tabellari che seguono sono state approvate da tutti i magistrati del Tribunale di Terni all'esito della riunione tenutasi in data 17.10.2024;

rilevato che le funzioni presidenziali per i procedimenti in materia di famiglia iscritti fino al 28.2.2023, in corso di esaurimento, sono svolte dal Presidente di Sezione e dal giudice dott.ssa Marzia Di Bari; che per i procedimenti iscritti dall'1.3.2023, (d.lgs.n. 149/2022), per i quali non sono più previste funzioni presidenziali, i criteri di assegnazione degli affari prevedono l'attribuzione al Presidente di Sezione dott.ssa Monica Velletti e al giudice dott.ssa Marzia Di Bari, come da provvedimento tabellare prot.71/2023;

che le sopravvenienze dei procedimenti in materia di famiglia e minori risultano rilevanti e pari, per il periodo 1.7.2023/30.6.2024, a n. 263 procedimenti in materia di separazioni e divorzi a domanda congiunta, a n. 55 procedimenti a

domanda congiunta relativi alla disciplina di affidamento e mantenimento dei figli minori e a n. 274 procedimenti in materia di famiglia iscritti nel ruolo contenzioso;

rilevato che al fine di garantire una più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro, occorre prevedere un rafforzamento del settore famiglia e minori (in precedenza assegnato a 2,5 magistrati *full time equivalent*, con assegnazione della materia al Presidente di Sezione dr.ssa Velletti, al giudice dr.ssa Di Bari e al giudice dr.ssa Satullo, quest'ultima non più presente nei ruoli della magistratura ordinaria e attualmente assegnato in carico a 1,4 magistrati: 100% del suo ruolo dr.ssa Velletti e 40% del ruolo a lei assegnato alla dr.ssa Di Bari), esonerando in parte il Presidente di sezione e totalmente la dr.ssa Di Bari dalle assegnazioni dei procedimenti a domanda congiunta, in modo da consentire alle stesse la definizione di un maggior numero di procedimenti contenziosi nella materia specializzata, con positivi effetti sugli obiettivi di smaltimento fissati nel PNRR;

rilevato che al Presidente del Tribunale saranno assegnate le cause proposte con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bi.51 c.p.c., di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cumulo di domande di separazione e di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, disponendo che tali procedimenti, con decorrenza dalla data di esecutività della presente proposta di variazione tabellare, siano assegnati nella misura del 50% al Presidente del Tribunale e del 50% al Presidente di Sezione, secondo i seguenti criteri di assegnazione: i procedimenti individuati con numero di ruolo finale 0 e pari saranno assegnati al Presidente del Tribunale, quelli con numero finale del ruolo dispari al Presidente di Sezione;

rilevato che il Presidente del Tribunale terrà udienza nel giorno di mercoledì;

rilevato che le udienze dei collegi civile, famiglia e lavoro si tengono il secondo e quarto mercoledì del mese e sono attualmente presieduti dal Presidente di Sezione e un collegio civile, al quale è assegnata in prevalenza la materia fallimentare e delle esecuzioni e quella agraria, al fine di non aggravare ulteriormente il presidente di sezione, si tiene il secondo lunedì del mese, ed è presieduto dal magistrato più anziano che compone il collegio;

rilevato che deve essere prevista la presenza di due collegi civili in materia di procedimenti di famiglia, minori e status:

Primo collegio civile in materia di famiglia, minori e status: composto dal Presidente del Tribunale e dai magistrati assegnatari della posizione tabellare n. 2 (dr.ssa Marzia Di Bari) e n. 9 (dr.ssa Elisa Iacone) che terrà udienza il quarto mercoledì del mese;

Secondo collegio civile in materia di famiglia, minori e status: composto dal Presidente di Sezione e dai magistrati assegnatari della posizione tabellare n. 3 (dr.ssa Luciana Nicoli) e n. 9 (dr.ssa Elisa Iacone) che terrà udienza il secondo mercoledì del mese;

che in caso di assenza, astensione o riconsuazione del Presidente del Tribunale la stessa sar  sostituita dal Presidente di Sezione; in caso di assenza, astensione o riconsuazione del Presidente di Sezione la stessa sar  sostituita dal Presidente del Tribunale; in caso di assenza, astensione o riconsuazione di entrambe dal magistrato pi  anziano del collegio; in caso di assenza, astensione o riconsuazione di uno dei componenti del collegio famiglia lo stesso verr  sostituito da uno dei componenti dell'altro collegio famiglia, a partire dal meno anziano al pi  anziano;

rilevato che il Presidente del Tribunale assumer  anche la presidenza del collegio civile, per il quale l'udienza si tiene il quarto mercoled  del mese, cos  da sollevare il Presidente di sezione che assumer  la presidenza del collegio civile, famiglia e lavoro il secondo mercoled  del mese;

che anche il collegio civile che si tiene il secondo lunedì del mese, al quale   assegnata in prevalenza la materia fallimentare e delle esecuzioni e quella agraria - che, attualmente, in assenza del presidente del tribunale e per non aggravare ulteriormente il presidente di sezione,   presieduto dal magistrato pi  anziano del collegio - sar  presieduto dal Presidente del Tribunale, cos  come le camere di consiglio in materia fallimentare per i provvedimenti da emettere fuori udienza;

pertanto, il Presidente del Tribunale assumer  la presidenza del collegio civile, fallimentare ed agrario per il quale l'udienza si tiene il secondo lunedì del mese e del collegio civile e famiglia per il quale l'udienza si tiene il quarto mercoled  del mese, cos  da sollevare il Presidente di sezione che assumer  la presidenza del collegio civile, lavoro e famiglia solo il secondo mercoled  del mese;

il Presidente del Tribunale provveder , sulla base dei criteri tabellari gi  vigenti, a fissare le udienze e ad assegnare le cause ai Giudici che compongono il collegio civile, fallimentare ed agrario del secondo lunedì del mese ed il collegio civile e famiglia del quarto mercoled  del mese; il Presidente di Sezione provveder  sulla base dei criteri tabellari gi  vigenti, ad assegnare le cause al collegio civile, lavoro e famiglia del secondo mercoled  del mese;

che la composizione del collegio civile, fallimentare ed agrario del lunedì, presieduto dal Presidente del Tribunale, per il resto rimarr  invariata, cos  come la composizione del Tribunale in camera di consiglio in materia fallimentare che sar  presieduto dal Presidente del Tribunale, come invariati rimarranno i criteri di assegnazione e sostituzione dei componenti;

che comporranno il collegio civile del quarto mercoled  del mese il Presidente del Tribunale, il giudice pi  anziano del settore civile ed il giudice relatore;

che comporranno il collegio civile del secondo mercoled  del mese il Presidente di Sezione il giudice pi  anziano del settore civile ed il giudice relatore;

che comporranno il collegio lavoro del secondo e quarto mercoled  del mese il Presidente di Sezione, il giudice pi  anziano del settore lavoro ed il giudice relatore;

che i procedimenti verranno assegnati al collegio civile del secondo o del quarto mercoled  del mese seguendo i criteri di assegnazione al magistrato relatore assegnato a ciascun collegio, in applicazione dei principi gi  fissati nelle tabelle vigenti;

che in caso di assenza, astensione o riconsuazione del Presidente del Tribunale la stessa sar  sostituita dal Presidente di Sezione; in caso di assenza, astensione o riconsuazione del Presidente di Sezione la stessa sar  sostituita dal Presidente del Tribunale;

che in caso di assenza, astensione o riconsuazione di uno dei componenti del collegio lavoro lo stesso verrà sostituito da uno dei componenti dei collegi civili del quarto mercoledì del mese a partire dal meno anziano al più anziano;

che in caso di assenza o astensione o riconsuazione di uno dei componenti dei collegi civili lo stesso verrà sostituito da uno dei componenti dell'altro collegio civile, a partire dal meno anziano al più anziano.

considerato che dall'esame dei flussi emerge che uno degli ambiti che negli anni ha conosciuto un maggiore incremento di sopravvenienze è rappresentato dai ricorsi per amministrazioni di sostegno, attribuiti nell'originaria formulazione delle tabelle a due posizioni tabellari (n. 3 e n. 4); che nel tempo, a causa dei numerosi avvicendamenti di magistrati (con destinazione ad altro incarico della dr.ssa Satullo assegnataria della posizione tabellare n. 4) risulta allo stato assegnata una sola posizione tabellare al settore del giudice tutelare, con necessità di rafforzare il settore, connotato da elevata delicatezza e rilevante e immediata incidenza sull'utenza e sulla resa del servizio giustizia;

rilevato che in considerazione delle necessità evidenziate e della specifica esperienza maturata quale giudice tutelare nelle precedenti funzioni svolte presso altro Ufficio, al Presidente del Tribunale sarà attribuita una percentuale pari al 30% degli affari trattati dal giudice tutelare, funzione attualmente svolta da un unico magistrato togato, dott.ssa Luciana Nicoli con un ruolo pari a circa 1.300 procedure;

considerato che tale scelta organizzativa permette di assegnare un maggior numero di procedimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza alla dr.ssa Luciana Nicoli che ricopre la posizione tabellare n. 3 (alla quale, insieme alla totalità delle funzioni assegnate al giudice tutelare e ad altre funzioni di volontaria giurisdizione è assegnata quota del 25% dei procedimenti in materia di lavoro assistenza e previdenza), in quanto tale settore ha registrato nell'ultimo anno un aumento delle iscrizioni nella misura del 29,9% in un anno (nel periodo dal 1 luglio 2023-30 giugno 2024 sono sopravvenuti n. 331 procedimenti in materia di lavoro, pubblico e privato, e n. 616 procedimenti in materia di previdenza assistenza, per un totale complessivo di n. 947 procedimenti, superiore rispetto al numero di iscrizioni nel periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2024 pari a n. 265 procedimenti in materia di lavoro (pubblico e privato) e n. 527 in materia di previdenza assistenza per un totale complessivo di n. 729);

che tale incremento delle sopravvenienze giustifica il rafforzamento del settore lavoro, assistenza e previdenza, in passato assegnato a 3 magistrati *full time equivalent*;

rilevato, quanto ai criteri di assegnazione degli affari trattati dal giudice tutelare tra Presidente del Tribunale ed il magistrato addetto al settore, che deve essere previsto:

che il 30% dei procedimenti assegnati al giudice tutelare attualmente pendenti sul ruolo della posizione tabellare n. 3 (dr.ssa Nicoli) siano assegnati al Presidente del Tribunale, traendoli nella misura del 15 % dai procedimenti di più risalente iscrizione, e nella misura del 15% tra i procedimenti di più recente

iscrizione, in modo da garantire l'attribuzione di procedimenti di più risalente e di più prossima iscrizione in entrambi i ruoli;

che per le nuove assegnazioni, a decorrere dalla esecutività della presente variazione tabellare, si seguiranno i seguenti criteri: considerati 10 procedimenti di nuova iscrizione, i primi tre procedimenti saranno assegnati al Presidente del Tribunale e gli ulteriori sette al magistrato assegnato alla posizione tabellare n. 3 (dr.ssa Nicoli);

considerato che con le tabelle vigenti è stato costituito l'Ufficio per il processo per il giudice tutelare e che, confermate le modalità di composizione ed organizzative vigenti, lo stesso verrà diretto e coordinato dal Presidente del Tribunale;

ritenuto che in conseguenza della riduzione delle assegnazioni alla posizione tabellare n. 3, dott.ssa Nicoli, nella misura del 30% dei procedimenti assegnati al giudice tutelare, deve essere aumentata la quota di procedimenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza all'attualità assegnata alla indicata posizione tabellare nella misura del 25%, elevandola al 50% e che, conseguentemente, devono essere previsti i seguenti criteri di assegnazione dei procedimenti tra i tre magistrati addetti al settore lavoro, previdenza e assistenza (posizione tabellare n. 13 dr.ssa Michela Francorsi, posizione tabellare n. 12 dr.ssa Manuela Olivieri, posizione tabellare n. 3 dr.ssa Luciana Nicoli), data la quota di procedimenti assegnata alle suddette posizioni tabellari:

- 100% posizione tabellare n.13;
- 100% posizione tabellare n. 12;
- 50% posizione tabellare n. 3;

che dal momento della esecutività della presente variazione tabellare considerati 10 nuovi procedimenti iscritti, i primi 4 saranno assegnati alla posizione tabellare n. 13 (dr.ssa Michela Francorsi) i successivi 4 procedimenti alla posizione tabellare n. 12 (dr.ssa Olivieri) i successivi 2 procedimenti alla posizione tabellare n. 3 (dr.ssa Nicoli), e così a seguire;

rilevato che al Presidente del Tribunale competono ulteriori attribuzioni che, in applicazione dei criteri tabellari vigenti, sono all'attualità delegate alla Presidente di Sezione o ad altri magistrati del Tribunale; che tra le funzioni attribuite al Presidente del Tribunale appare opportuno prevedere l'assegnazione alla scrivente dei seguenti affari, confermando per il resto le assegnazioni vigenti:

- nomina, sostituzione e ricusazione di arbitri (artt. 810 e sss. c.p.c.);
- liquidazione delle spese e degli onorari dell'arbitro (art.814 c.p.c.);
- richiesta di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)
- nomina e revoca di liquidatori (art. 2275 c.c.) ;
- nomina interpreti in base alla legge notarile;
- nomina di curatori speciali e interpreti nei casi previsti dalla legge;

al Presidente del Tribunale saranno quindi assegnati tutti i ricorsi nelle materie sopra indicate, depositati dalla data della esecutività della presente variazione tabellare;

rilevato che al Presidente del Tribunale compete di provvedere in ordine alle istanze di autorizzazione all'astensione dei giudici togati e onorari e di ricusazione dei giudici di pace;

che al Presidente del Tribunale è attribuita la presidenza del Collegio per le ricusazioni, composto, secondo la tabella vigente, dal Presidente e dai due magistrati con maggiore anzianità presenti nel settore civile;

ritenuto che tali proposte modificative appaiono funzionali in relazione agli obiettivi da raggiungere, anche nel prossimo anno 2025, tenuto conto delle verifiche sin qui effettuate con riferimento al programma di gestione ex art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111, per l'anno 2024, nonché con riferimento agli obiettivi, relativi al *disposition time*, fissati dal P.N.R.R.;

ritenuto che ricorrono le sopravvenute esigenze di servizio per adottare un provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 40, primo comma, lett. a) e lett. b) della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, di cui alla delibera del C.S.M. del 26 giugno 2024, trattandosi di assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale (lett. a) e di necessari provvedimenti consequenziali e urgenti ed essendovi necessità ed urgenza di provvedere (lett.b) all'assegnazione delle funzioni giurisdizionali al Presidente del Tribunale che ha preso possesso nelle nuove funzioni in data 5.9.2024;

P.Q.M.

Visti gli articoli 40 e 41 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, di cui alla delibera del C.S.M. del 26 giugno 2024, dispone variazione tabellare immediatamente esecutiva nei termini sopra riportati.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa richiamata.

Dispone che il presente provvedimento sia immediatamente comunicato, mediante inserimento nel sistema informatico, ai magistrati interessati e al Presidente della Corte d'appello.

Dispone che sia data comunicazione, anche in via telematica, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza, a tutti i magistrati dell'ufficio, del presente provvedimento e che venga trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Procuratore della Repubblica in sede e al Consiglio Giudiziario

Terni, 23 ottobre 2024

Il Presidente del Tribunale  
*Emilia Fagnoli*